

Roma, 26 ottobre 2020

**Circolare n. 326/2020**

**Oggetto: Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Misure restrittive regionali – Obbligo di autodichiarazione – Ordinanze Piemonte del 23.10.2020, Sicilia del 24.10.2020 e Calabria del 25.10.2020.**

Dopo le prime ordinanze regionali di Lombardia, Lazio e Campania anche altre Regioni hanno deciso di allinearsi alla previsione di vietare gli spostamenti all'interno del proprio territorio nelle ore notturne.

Fino al 13 novembre la Regione Piemonte e la Regione Sicilia hanno stabilito il divieto di spostamento sul territorio regionale dalle 23.00 alle 5.00; sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative attestate mediante autodichiarazione.

Fino al 24 novembre la Regione Calabria ha stabilito il divieto di spostamento sul territorio regionale dalle 00.00 alle 5.00 tranne che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative attestati mediante autodichiarazione.

Si rammenta che chiunque si trovi nella necessità di circolare durante le ore di divieto deve portare l'autodichiarazione con sé per poterla mostrare in caso di controllo e che la mancanza di autodichiarazione è punibile con una sanzione amministrativa da 400 euro a 3.000 euro.

Daniela Dringoli  
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [323/2020](#)  
Allegati quattro  
Gr/gr*

**ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 2, COMMA 2 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2020, N. 35**

**IL MINISTRO DELLA SALUTE**

**di intesa con**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE**

**VISTI** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

**VISTO** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

**VISTO** Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia dall'inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di un significativo incremento delle capacità di testing, con valori RT medio calcolato dall'ISS per la settimana 5-11 ottobre 2020 pari a 1.39 e che per la settimana 12- 18 ottobre 2020 si stima in aumento fino a 1.83; il dato dei nuovi casi segnalati nei sette giorni è stato di 2528 per la settimana 5-11 ottobre 2020 ed è di 5855 per il periodo 12-18 ottobre; il numero complessivo degli attualmente positivi al 23 ottobre è 16462, di cui 1362 in regime di ricovero non in terapia intensiva e 84 in terapia intensiva ; per il periodo 12-18 ottobre 2020 l'incidenza settimanale è di 134,87 casi ogni 100.000 abitanti per la Regione Piemonte;

**CONSIDERATO** che in data 23 ottobre il Gruppo di Monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. 1 – 1314 del 4 maggio 2020 “Costituzione del Gruppo Regionale di Monitoraggio Fase 2” finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell'attenuazione delle misure di lockdown, ha relazionato alla Giunta Regionale in merito al significativo peggioramento degli indicatori, indicando la necessità di un tempestivo innalzamento delle misure di contenimento;

**CONSIDERATO** pertanto che il trend dei contagi fa ritenere necessaria l'adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo alla fascia oraria notturna che può determinare nei contesti sociali un allentamento sull'osservanza del rispetto delle misure di prevenzione dal contagio, con rischi di assembramento e inosservanza del distanziamento interpersonale;

**RITENUTO** necessario adottare il presente provvedimento che, comportando misure limitative delle libertà personali di circolazione, rendono opportuna la condivisione dell'autorità sanitaria nazionale e dell'autorità sanitaria regionale nonché il concorso attivo degli organi statali preposti al controllo sull'osservanza delle misure stesse;

**INFORMATE** preventivamente le Prefetture piemontesi;

**SENTITE E OTTENUTA L'INTESA** in data 23 ottobre 2020 dalle associazioni di rappresentanza degli enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;

**SENTITI E OTTENUTA L'INTESA** in data 23 ottobre 2020 dai Presidenti delle Province di Cuneo, Asti, Alessandria, Novara, Biella, Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola e del Sindaco della Città Metropolitana di Torino e dai Sindaci dei Comuni capoluogo del Piemonte Torino, Cuneo, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli, Biella, Verbania;

**SENTITO** il DIRMEI (Dipartimento Interaziendale Malattie ed Emergenze Infettive della Regione Piemonte) che ha espresso parere favorevole in merito all'opportunità di assumere l'atto in oggetto;

**VISTA** la nota del 23 ottobre 2020 con la quale il Presidente della regione Piemonte, in ragione della peculiare situazione epidemiologica esistente sul territorio e di quanto evidenziato nel predetto incontro del 23 ottobre 2020, rappresenta la necessità di adottare misure maggiormente restrittive, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 19/2020;

**emana la seguente ordinanza:**

- 1) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio della Regione Piemonte, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;
- 2) La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 3) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020;
- 4) Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n.19/2020;
- 5) La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e nel portale internet della Regione Piemonte.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE  
On. Alberto Cirio

**ALBERTO  
CIRIO**

Firmato digitalmente da  
ALBERTO CIRIO  
Data: 2020.10.23  
17:49:40 +02'00'

IL MINISTRO  
On. Roberto Speranza  
SPERANZA ROI





*Al Presidente della Regione Siciliana  
sentito il Ministro della Salute*

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE  
N. 51 DEL 24 OTTOBRE 2020**

*Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19*

- Visto** l'art. 32 della Costituzione;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- Visto** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e da ultimo, con decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, al 31 gennaio 2021;
- Vista** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/202 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;
- Visto** l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

*epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;*

- Visti** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020, del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020;
- Visto** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che *“allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il *“divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”*;
- Visto** il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
- Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
- Viste** le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12

ottobre 2020, nn. 42 e 43 del 15 ottobre 2020, nn. 44, 45 e 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020, n. 49 del 20 ottobre 2020 e n. 50 del 22 ottobre 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

**Viste** le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

**Visto** l'art. 1, co. 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020*";

**Visto** il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*";

**Visto** l'articolo 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, secondo cui, anche con riferimento alla limitazione delle attività economiche e produttive, è disposto il divieto per i Sindaci di adottare, a pene di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali;

**Visto** l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano che, come già accertato dai competenti organi di controllo nazionali e della Regione, registra una riacutizzazione del contagio con un aumento dell'indice di ospedalizzazione e occupazione dei posti letto di terapia intensiva;

**Visto** in modo specifico che i dati relativi alla diffusione virale, alla data del 21 ottobre 2020, registrano 7850 pazienti positivi, con 648 pazienti ricoverati;

**Visto** il Parere del CTS della Regione Siciliana del 22 ottobre 2020 secondo cui "*al fine di prevenire scenari più allarmanti appare necessario adottare delle idonee misure di contenimento parametrate allo scenario di appartenenza coerenti con la realtà siciliana*", classificando la Sicilia in una classe di rischio "moderata-alta" ed individuando in modo specifico misure più stringenti, sia di natura sanitaria sia interventi di comunità;

**Vista** la necessità di disporre la didattica a distanza per le scuole medie superiori e le università, e ciò anche in considerazione della ulteriore necessità di ridurre al 50% della capienza consentita l'occupazione dei posti a sedere ed in piedi dei mezzi di trasporto pubblico;

**Viste** le *Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome aggiornate l'8 ottobre 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, in vigore dal 19 ottobre 2020, a modificazione parziale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020;

# **ORDINA**

## **Titolo I**

### **Attività economiche, produttive e sociali**

#### **Art. 1**

##### ***(trasporto pubblico)***

1. Nel rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da Covid-19 di cui alle disposizioni nazionali vigenti in materia, per il servizio di trasporto pubblico locale di linee urbane ed extraurbane su gomma è consentita l'occupazione del 50% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato. In ogni caso deve essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro come previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Le disposizioni di cui al precedente punto si applicano anche al Trasporto Pubblico Regionale/Locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano nonché al Trasporto Pubblico non di linea e servizi autorizzati (taxi, noleggio con conducente, noleggio senza conducente, sia automobilistico che bus, autobus ai fini turisti), al trasporto pubblico funiviario e scolastico.
3. L'Assessorato delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti della Regione emana ulteriori disposizioni al fine di disciplinare e regolamentare l'organizzazione dei trasporti pubblici in esecuzione della presente Ordinanza.

#### **Art. 2**

##### ***(sospensione attività didattica)***

1. Nel territorio della Regione Siciliana, dal 26 ottobre 2020, sono sospese le attività didattiche in presenza degli istituti scolastici secondari di secondo grado e paritetici.
2. Le competenti Istituzioni determinano, nel rispetto della vigente normativa, le modalità di espletamento delle attività didattiche a distanza.

#### **Art. 3**

##### ***(circolazione e spostamenti)***

1. Su tutto il territorio della Regione Siciliana, ferme le misure maggiormente restrittive per le "zone rosse" ed i Comuni sottoposti a Protocolli contenitivi, dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d'urgenza, per motivi di salute, ovvero per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
2. Eventuali limitazioni di ingresso e di uscita dal territorio della Regione Siciliana sono disciplinate dai provvedimenti del Governo nazionale su proposta del Presidente della Regione.

#### **Art. 4**

##### ***(attività di ristorazione)***

1. L'attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita dalle ore 5 sino alle ore 23, con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone per tavolo. La consumazione al banco o comunque in modalità alternative a quella al tavolo è ammessa esclusivamente dalle ore 5 alle ore 18.

2. Nei Comuni indicati come “zone rosse” ovvero oggetto di Protocolli contenitivi è disposta la chiusura totale delle superiori attività.
3. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio fino alle ore 24 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, nonché le attività di mense e di catering continuativo su base contrattuale di cui all'articolo 1, comma 6, lettera “ee”, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020.
4. Nel rispetto del DPCM del 18 ottobre 2020, restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di rispettare tutte le disposizioni vigenti di prevenzione del contagio.

#### **Art. 5**

#### **(strutture termali, centri benessere, centri culturali, centri sociali, piscine e palestre)**

1. Nel rispetto delle vigenti *Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono consentite, dalle ore 8 alle ore 20, le attività di strutture termali, centri benessere, centri culturali, centri sociali, piscine e palestre.

#### **Art. 6**

#### **(sale gioco, sale scommesse e sale bingo)**

1. Le attività di sale gioco, sale scommesse e sale bingo, nel rispetto delle vigenti *Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è in ogni caso limitata al 50% della capienza massima autorizzata. L'attività è consentita dalle ore 8 alle ore 20.

#### **Art. 7**

#### **(chiusura nei giorni domenicali e autorizzazione alla consegna a domicilio)**

1. Nelle giornate domenicali, l'attività di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, compresi i centri commerciali e gli outlet, è consentita fino alle ore 14, ad eccezione di farmacie, edicole e tabaccherie a cui si applica il vigente orario di chiusura. Alle attività di ristorazione, anche nelle giornate domenicali, si applica il precedente articolo 4.

È, tuttavia, consentito nelle superiori giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

#### **Art. 8**

#### **(disposizioni per la Commemorazione dei defunti)**

1. In occasione della commemorazione dei defunti, nelle giornate dell'1 e 2 novembre 2020, i Sindaci dei Comuni disciplinano con propri provvedimenti adeguate modalità di accesso ai cimiteri, rispettose delle regole di distanziamento interpersonale e dei divieti di assembramento.

## **Titolo II**

### **Ulteriori misure in materia di prevenzione sanitaria**

#### **Art. 9**

##### ***(attuazione degli interventi sanitari indicati dal Comitato Tecnico-Scientifico per l'emergenza)***

1. Al fine di garantire un'adeguata precocità della diagnosi e delle terapie, l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta provvedimenti tesi a rafforzare le strategie di monitoraggio delle condizioni di salute dei soggetti paucisintomatici posti in isolamento.
2. Il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico presso l'Assessorato della Salute implementa e supporta la campagna di vaccinazione antinfluenzale per i soggetti e le categorie a rischio. Altresì, il Dipartimento promuove presso farmacie e studi dei medici di famiglia una campagna di sensibilizzazione alla diagnosi precoce mettendo gratuitamente a disposizione tamponi rapidi antigenici, da praticarsi con il supporto del personale medico e infermieristico, individuato anche tramite gli elenchi di disponibilità all'uso predisposti dall'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina.
3. All'attuazione delle misure di cui ai superiori commi, l'Assessorato della Salute provvede entro la data del 30 ottobre 2020.

#### **Art. 10**

##### ***(disposizioni in materia di Unità Speciali di Continuità Assistenziale)***

1. Nel territorio delle Aree Metropolitane di Palermo, Catania e Messina, le Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti mantengono il numero delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale nel rispetto dello *standard* di una Unità ogni venticinquemila abitanti.
2. Le Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Scolastica adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza dei casi sospetti da Covid-19 relativi a personale docente, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e studenti degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.
3. Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale di Pronto Intervento prestano, in regime h. 24, immediata e urgente assistenza tutte le volte in cui ciò sia ravvisato necessario da parte della Direzione Generale dell'Azienda del S.S.R.
4. Per tutto quanto non previsto in materia di USCA dalla presente disposizione, si rinvia a quanto disposto dall'ordinanza del Presidente della Regione n. 44 del 16 ottobre 2020.

#### **Art. 11**

##### ***(disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare)***

1. I soggetti residenti e domiciliati in Sicilia, dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19, hanno l'obbligo di:
  - a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le scadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;

b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell'abitazione;

c) comunicare i nominativi dei propri conviventi alle Aziende Sanitarie Provinciali che provvedono a trasmettere in un apposito "elenco unico giornaliero" alle Prefetture competenti per territorio, indicando altresì il Comune nel quale ciascun soggetto è sottoposto al regime di isolamento domiciliare. Il medesimo elenco, limitatamente ai dati di natura comunale, deve essere trasmesso a ciascun Sindaco per il proprio Comune.

2. Le misure indicate al comma 1, lettere a) e b) si applicano altresì ai soggetti posti in regime di quarantena da parte dell'Autorità sanitaria per contatto diretto con soggetti positivi. Gli stessi permangono nel proprio domicilio per il periodo di giorni dieci indicato dal Ministero della Salute, al termine del quale vengono sottoposti al *test* diagnostico rapido. L'elenco nominativo dei soggetti di cui al presente comma è trasmesso alle Prefetture competenti per territorio e, con cadenza giornaliera, comunicato all'Assessorato regionale della Salute da parte dei Dipartimenti di Prevenzione territoriali.

3. L'inadempimento di tale disposizione integra l'ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.

4. Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza, si rinvia ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020.

#### **Art. 12**

**(attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020)**

1. Al fine di dare attuazione alle misure di monitoraggio della evoluzione del contagio epidemico previste dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, i Direttori Generali delle Aziende del Sistema sanitario regionale sono tenuti ad inserire tutti i nuovi casi positivi nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità di cui all'OCDPC del 27 febbraio 2020.

2. Tale adempimento va compiuto entro 24 ore dalla diagnosi. I medesimi Direttori Generali sono altresì, tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati sullo stato clinico dei pazienti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al Decreto.

3. L'inadempimento delle disposizioni che precedono integra l'ipotesi di grave violazione ai sensi dell'art. 20, co. 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.

#### **Art. 13**

**(uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)**

1. Fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, è obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di avere con sé sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché di indossare sempre la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto nei casi in cui non si possa garantire in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alla compresenza di più soggetti non conviventi. Si è dispensati dall'obbligo, nelle ipotesi di svolgimento di attività sportiva, motoria intensa e per i soggetti con patologie o disabilità non compatibili con l'uso della mascherina nonché per coloro i quali che per interagire con tali soggetti versino nella medesima incompatibilità.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma che precede, possono essere utilizzate le

mascherine di comunità, le mascherine monouso e ogni ulteriore dispositivo di protezione delle vie aeree anche autoprodotta purché in materiale idoneo a garantire una adeguata protezione.

#### **Art. 14**

##### **(raccomandazioni comportamentali)**

1. E' fortemente raccomandata la limitazione delle uscite giornaliere individuali dalla propria abitazione a quelle finalizzate al raggiungimento del luogo di lavoro e relativo rientro, nonché allo svolgimento delle attività consentite ove necessario.
2. Ad eccezione di minori e persone non autosufficienti, è altresì raccomandato che l'uscita dalla propria abitazione per l'approvvigionamento di generi alimentari, di prima necessità, di farmaci e di altri prodotti sanitari avvenga a titolo individuale e non collettivo.

#### **Art. 15**

##### **(ulteriori misure di prevenzione sanitaria e di contenimento del contagio da Covid-19)**

1. Le Aziende Sanitarie Provinciali, sotto il monitoraggio dell'Assessorato della Salute avviano campagne sulla diffusione nel territorio regionale della epidemia, mediante appositi progetti di tracciamento a partire dalla popolazione in età scolastica ed in aree caratterizzate dalla insorgenza di *cluster* localizzati.
2. Per le finalità di cui al comma che precede, le Aziende Sanitarie, ad integrazione del proprio, si avvarranno del personale selezionato dalla AOU Policlinico G. Martino di Messina.
3. L'Assessorato regionale della Salute provvede, altresì, alla integrazione dei profili professionali di cui alle procedure selettive attuate con assistenti sanitari, tecnici di laboratorio biomedico, psicologi, psicoterapeuti, chimici ed informatici.
4. Sono fatte salve le altre disposizioni contemplate dalle Ordinanze del Presidente della Regione n. 42 del 15 ottobre 2020 e n. 48 del 19 ottobre 2020.

#### **Art. 16**

##### **(disposizioni finali)**

1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
2. La presente ordinanza, con efficacia dal 25 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito *internet* istituzionale della Regione Siciliana.
3. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente  
MUSUMECI





**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

***n. 80 del 25 ottobre 2020***

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020.**

*Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020),  
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica  
del presente atto.*

**Dott. Antonio Belcastro**  
*(f.to digitalmente)*

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**VISTI** gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*e, in particolare, l’art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

**VISTO** il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

**VISTI** i Decreti Legge:

del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13,  
del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,  
del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35,  
del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74,  
del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,  
del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120  
del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

**VISTI** i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del

10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, 7 settembre 2020;

**VISTO** il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020;

**ALLA LUCE** del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020;

**VISTE** tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare l'Ordinanza n. 79/2020 e l'Ordinanza n. 73/2020;

**VISTA** l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

**VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

**VISTA** l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore e ritenuto di doverli confermare senza soluzione di continuità;

#### **CONSIDERATO** che

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020 - Edizione straordinaria - ha sostituito il DPCM 18 ottobre 2020, fissando nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 24 novembre 2020;

-l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 79 del 23 ottobre 2020, aveva aggiornato l'Ordinanza 73/2020 fissando disposizioni regionali, tenuto conto di quanto sancito nel Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, che devono essere aggiornate e sostituite con il presente atto;

-l'andamento epidemiologico regionale, pur in presenza di una percentuale di casi confermati sul totale dei test effettuati inferiore alla media nazionale, ha recentemente registrato un trend in netta crescita in tutti i territori provinciali che, nel periodo 10-23 ottobre 2020 ha raggiunto un valore pari a 69,59 nuovi casi confermati per 100.000 abitanti; il valore di tale variabile risulta essere quasi sestuplicato rispetto al periodo di settembre - in cui si era mantenuto stabile - e può ragionevolmente considerarsi in stretta correlazione con la ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado nel territorio regionale;

-sebbene i dati epidemiologici regionali non forniscano, al momento, gravi segnali di allerta, si deve comunque rilevare un sostanziale incremento dei soggetti ricoverati e isolati a domicilio, dal 24 settembre, pari a circa il 70% e si deve registrare che l'indice Rt medio a 14 giorni è passato dal valore di 0,95 (3-16 settembre) al valore di 1,29 (1-14 ottobre); si profila pertanto una situazione di criticità nel territorio regionale per la quale appare necessario rafforzare fortemente le misure di prevenzione, alla luce delle suddette osservazioni e del trend nazionale e internazionale di crescita della curva dei contagi;

-le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti, hanno disposto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali,

-le misure devono essere riallineate in base a quanto fissato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e nelle disposizioni ad esso correlate e, riguardo a particolari aspetti,

devono essere rafforzate in forma più restrittiva, secondo quanto consentito ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

**RICHIAMATI** la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRES “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 – “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto “**COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena**”;

**RITENUTO NECESSARIO** in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 – a modifica e sostituzione delle misure già fissate con l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 79 del 23 ottobre 2020 e delle altre disposizioni nazionali e regionali vigenti – fino a tutto il 24 novembre 2020:

-disporre l'obbligo sull'intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono, altresì, esentati dall'obbligo:

- 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- 2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
- 4) i clienti degli esercizi pubblici nel momento in cui consumino cibi e bevande;
- 5) gli alunni delle scuole quando sono posizionati al loro banco nel rispetto del distanziamento previsto.

-dare atto che possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;

-confermare il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione e raccomandare fortemente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;

-disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza, nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con ricorso alla didattica a distanza fino a tutto il 13 novembre 2020, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; successivamente, dal 14 al 24 novembre 2020, a seguito dell'analisi dei dati epidemiologici, si valuterà la possibilità di consentire la didattica digitale integrata nella misura non inferiore al 75% delle attività. Restino in capo alle Autorità Scolastiche gli adeguati controlli atti a verificare l'effettiva presenza degli studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l'arco delle giornate di lezione; resti consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno. Le Autorità Scolastiche dispongano misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentati.

-disporre altresì, anche a seguito dell'avvenuta interlocuzione con il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria (Co.R.U.C.), di cui all'art. 1 comma 9, lett. U) del DPCM 24 ottobre 2020, dal 26 ottobre al 24 novembre 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza presso le Università, le quali assicurano lo svolgimento di tali attività in modalità a distanza. Restino ferme, nel rispetto della normativa e dei protocolli di sicurezza vigenti, le attuali modalità di erogazione “mista”

o “blended” delle attività didattiche per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio e per gli studenti dei corsi di dottorato e di specializzazione in campo sanitario, delle prove d’esame, nonché le attività da svolgere necessariamente in presenza in loco riguardanti le esercitazioni in laboratorio e il tirocinio. Le Autorità universitarie assicurano misure affinché le varie tipologie di accesso ai plessi siano coerentemente contingentate. Le disposizioni di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

-confermare l’efficacia delle disposizioni in allegato 1 e allegato 2 all’Ordinanza n. 73/2020, nonché di quelle previste nelle Ordinanze n. 63/2020 e 65/2020, nell’ambito dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole;

- confermare il disposto, a carico delle Aziende Ospedaliere, affinché provvedano ad incrementare la dotazione di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da COVID-19 nella misura del 20% di quanto previsto nel DCA n. 91/2020, entro il 3 novembre 2020;

- ribadire che sia fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e che l’accesso di parenti e visitatori a strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, sia limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

- disporre che non siano consentiti spostamenti delle persone fisiche, dalle ore 24,00 alle ore 05,00 del giorno successivo. Siano consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti dovrà essere necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato al presente atto. Sia consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza e il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza degli avventori degli esercizi pubblici attivi pubblici attivi per asporto e consegna a domicilio fino alle ore 24,00;

- che sia raccomandata, su tutto il territorio regionale, la puntuale adesione alle misure di informazione e prevenzione di cui all’art. 3 del DPCM 24 ottobre 2020;

- dare atto, altresì, che ai sensi della circolare del Ministero della Salute n. 0031400-29/09/2020-DGPRES-DGPRES-P, debba essere consentito l’uso dei test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo per intercettare casi d’infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico, allo screening rapido di numerose persone (aeroporti, sbarchi, luoghi di lavoro) e allo screening di cui all’Ordinanza n. 55/2020 e alle relative procedure in allegato 1 all’Ordinanza n. 59/2020, ferma restando la necessità di confermare gli eventuali risultati positivi mediante un tampone molecolare;

-dare atto inoltre che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

-fare obbligo agli operatori sanitari appositamente individuati dalle Aziende Sanitarie Provinciali, al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività accedendo al sistema centrale di Immuni;

-ribadire, per gli operatori sanitari addetti alle indagini epidemiologiche e al contact tracing, l’obbligo di utilizzare una scheda informatizzata per la raccolta dei dati sui casi, la ricerca della fonte d’infezione e l’identificazione dei contatti, sulla base di quanto contenuto nel Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020, specificando che resta in capo alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, attraverso i referenti appositamente designati ed abilitati all’accesso, l’inserimento dei dati nella piattaforma web di sorveglianza integrata COVID-19 nazionale ed in quella di reportistica COVID-19 regionale;

-stabilire che i Sindaci dei Comuni dispongano dal 28 ottobre al 4 novembre 2020, misure per l’accesso dei visitatori presso i cimiteri, che tengano conto di quanto segue:

- a) accesso consentito previa misurazione della temperatura corporea;
- b) utilizzo delle protezioni delle vie aeree;
- c) rispetto di tutte le altre misure di prevenzione;

d) regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all'interno che nelle aree esterne;

e) apposizione di cartelli informativi per i visitatori;

- precisare che è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;

**DATO ATTO** che, per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni e le limitazioni fissate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e le altre misure previste nei relativi allegati, oltre che quanto previsto nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate;

**DATO ATTO** altresì che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate;

**VISTA** la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. 64576 del 20 ottobre 2020;

**VISTA** la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione prot. 1896 del 19 ottobre 2020;

**VISTA** la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

**VISTO** il D. Lgs. n. 1/2018;

**VISTA** la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

**VISTO** l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l'intero territorio regionale;

**RITENUTO**, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall'art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;

## **ORDINA**

per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia

di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, **fino a tutto il 24 novembre 2020**:

**1. È disposto** l'obbligo sull'intero territorio regionale di avere sempre con sé **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono, altresì, **esentati dall'obbligo**:

- 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- 2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
- 4) i clienti degli esercizi pubblici nel momento in cui consumino cibi e bevande;
- 5) gli alunni delle scuole quando sono posizionati al loro banco nel rispetto del distanziamento previsto.

Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;

**2. È confermato** il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione ed è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

**3. Si dispone dal 26 ottobre 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza, nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado**, con ricorso alla didattica a distanza **fino a tutto il 13 novembre 2020**, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; successivamente, **dal 14 al 24 novembre 2020**, a seguito dell'analisi dei dati epidemiologici, si valuterà la possibilità di consentire la didattica digitale integrata nella misura non inferiore al **75%** delle attività. Restano in capo alle Autorità Scolastiche gli adeguati controlli atti a verificare l'effettiva presenza degli studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l'arco delle giornate di lezione; è consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno. Le Autorità Scolastiche dispongano misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentati.

**4. Si dispone**, a seguito dell'avvenuta interlocuzione con il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria (Co.R.U.C.), di cui all'art. 1 comma 9, lett. U) del DPCM 24 ottobre 2020, **dal 26 ottobre al 24 novembre 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza presso le Università**, le quali assicurano lo svolgimento di tali attività in modalità a distanza. Restano ferme, nel rispetto della normativa e dei protocolli di sicurezza vigenti, le attuali modalità di erogazione "mista" o "blended" delle attività didattiche per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio e per gli studenti dei corsi di dottorato e di specializzazione in campo sanitario, delle prove d'esame, nonché le attività da svolgere necessariamente in presenza in loco riguardanti le esercitazioni in laboratorio e il tirocinio. Le Autorità universitarie assicurano misure affinché le varie tipologie di accesso ai plessi siano coerentemente contingentate. Le disposizioni di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

**5. È confermata** l'efficacia delle disposizioni in **allegato 1 e allegato 2 all'Ordinanza n. 73/2020**, nonché di quelle previste nelle Ordinanze n. 63/2020 e 65/2020, nell'ambito dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole.

**6. E' confermato** il disposto, a carico delle Aziende Ospedaliere, affinché provvedano ad **incrementare la dotazione di posti letto** dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19 nella misura del **20%** di quanto previsto nel DCA n. 91/2020, **entro il 3 novembre 2020**.

**7. Si ribadisce** che è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse



**17.** Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

**18.** Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.

**19.** Per l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

**Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano in sostituzione di quelle già fissate con l'Ordinanza n. 79/2020 e producono efficacia dal 26 ottobre 2020.**

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, Al Ministro dell'Istruzione, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all'ANCI per la comunicazione a tutti gli altri Sindaci dei Comuni calabresi, all'UPI, all'USR.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Vice Presidente

**Dott. Antonino Spirli**

(F.to digitalmente)

**AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), residente in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ e domiciliato/a in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, identificato/a a mezzo \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ , utenza telefonica \_\_\_\_\_, consapevole delle conseguenze penali  
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (**art. 495 c.p.**)

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

- **di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale;**
- **di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;**
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;**
- **che lo spostamento è determinato da:**
  - **comprovate esigenze lavorative;**
  - **motivi di salute;**
  - **altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;**  
*(specificare il motivo che determina lo spostamento):*

\_\_\_\_\_ ;  
➤ **che lo spostamento è iniziato da** *(indicare l'indirizzo da cui è iniziato)*

\_\_\_\_\_ ;

➤ **con destinazione** *(indicare l'indirizzo di destinazione)*

\_\_\_\_\_ ;

➤ **in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:**

\_\_\_\_\_ .

**Data, ora e luogo del controllo**  
Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia